

N. R.G. 3/2020

**REPUBBLICA ITALIANA****TRIBUNALE di MODENA**

Sez. I - Sottosezione fallimentare

Il Presidente:

Nel procedimento per composizione della crisi da sovraindebitamento (L. n. 3/2012) iscritto al n. r.g. **3/2020** promosso da:

LORIS GAMBERINI

rappresentata e difesa dall'Avv. PAOLA GHIELMI

RICORRENTE

esaminata la domanda di ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento depositata da **LORIS GAMBERINI** in data 15-5-2020;

Vista la relazione particolareggiata dell'OCC DOTT. Alberto Nocetti che ha espresso parere favorevole ;

rilevato che sussistono i presupposti di ammissibilità di cui all'art. 7 l. n. 3/2012 in considerazione della qualifica del debitore e della natura dei debiti contratti

il Tribunale adito è competente e sono stati depositati i documenti prescritti;

dalla relazione dell'OCC emerge che l'esposizione debitoria del Sig. Loris Gamberini deriva dall'attività professionale svolta nel settore finanziario quale amministratore di società fallita ed altra società che risulta aver cessato l'attività nel 2017, epoca a partire dalla quale non ha più svolto attività professionale per ragioni di carattere familiare , accumulando una esposizione debitoria in particolare per debiti tributari a cui non è riuscito a far fronte;

nell'esercizio della propria attività professionale ed imprenditoriale ha assunto obbligazioni e rilasciato garanzie fideiussorie in epoca nella quale l'attività svolta ed il valore dei beni immobili era più elevato rispetto alla situazione attuale ed in epoca in cui l'attività della società denominata D.L. Servizi Srl già SF



Divisione Leasing Modena Srl, nel settore della mediazione creditizia, ove il sig. Loris Gamberini risultava amministratore, era ancora solida.

La volontarietà espressa nell'assunzione di impegni finanziari si può collegare alla necessità del Sig. Loris Gamberini di investire nell'attività imprenditoriale e di utilizzare beni personali in garanzia di un piano di rientro dilazionato nel tempo e sopportabile dal nucleo familiare.

Ritenuto che pertanto non vi sono elementi per ritenere che Loris Gamberini abbia colposamente determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle sue capacità patrimoniali;

che allo stato l'attivo patrimoniale è costituito da una quota di 2/18 di bene immobile per il quale è pervenuta offerta irrevocabile di acquisto pari ad € 18.000,00 che potrà costituire base d'asta in sede di vendita con modalità competitive mentre il sovraindebitato non ha disponibilità di ulteriori beni o redditi a fronte di un indebitamento complessivo di € 55.632,00 ed in ogni caso la liquidazione del patrimonio potrà determinare il pagamento seppur parziale delle obbligazioni assunte;

-ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge per dare corso alla procedura di sovraindebitamento, così come proposta

P.Q.M.

visto l'art. 14-quinquies della l. n. 3/2012, dichiara aperta

la procedura di liquidazione dei beni di **LORIS GAMBERINI**

nomina

quale liquidatore l'Occ dott. Alberto Nocetti

dispone

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto della liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

dispone

che un estratto della domanda e del decreto siano pubblicati sul sito internet di questo Tribunale;

ordina



la trascrizione del decreto sui beni immobili e beni mobili registrati a cura del liquidatore, previo versamento di un congruo fondo spese da parte della ricorrente pari a € 1000,00 ;
dispone che la procedura rimanga aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione ed in ogni caso non oltre i quattro anni successivi al deposito della domanda,
manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.

Modena, 19-5-2020

Il PRESIDENTE

DOTT. Emilia Salvatore

